



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/03/2021 (punto N 43)

Delibera

N 169

del 08/03/2021

Proponente

SIMONE BEZZINI

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Claudio MARINAI

Direttore Carlo Rinaldo TOMASSINI

Oggetto:

Approvazione schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per l'effettuazione di test antigenici rapidi di screening per l'infezione da virus SARS-CoV-2 da parte delle Farmacie convenzionate.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

ALLEGATI N°4

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
1	Si	allegato 1
2	Si	allegato 2
3_	Si	allegato 3
A	Si	allegato A

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 30 Aprile 2021;

Visti i successivi provvedimenti adottati dal Governo in ordine alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19;

Rilevato che l'attuale fase della curva epidemiologica dei casi di Covid-19 in Regione Toscana impone l'adozione di ulteriori misure aggiuntive per contrastare la diffusione dell'infezione;

Richiamata la DGR n. 61/2021 avente ad oggetto "Emergenza COVID-19. Linee di indirizzo per la gestione del prelievo e delle analisi dei test molecolari, dei test antigenici e dei test sierologici nell'ambito delle infezioni da SARS-CoV-2. Sostituzione Allegato A della DGRT 1371/2020";

Considerato che nel provvedimento citato sono contenute le disposizioni alle quali le farmacie devono attenersi per eseguire i test antigenici ed i test sierologici nell'ambito delle infezioni da SARS-CoV-2;

Visto l'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 371 dell'8 luglio 1998 "*Regolamento recante norme concernenti l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private*", che prevede l'individuazione, attraverso Accordi regionali, di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni nonché di svolgimento di una pluralità di servizi resi al cittadino finalizzati al miglioramento dell'assistenza;

Richiamata la legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", all'art. 1, commi 418, 419, 420 e 452 ha stabilito che:

- 418: "*I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza*".

- 419: "*Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali*".

- 420: "*All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente: «e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare»*";

- 452: "*In deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre*

2022”.

Richiamata la circolare n. 0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P, che ha precisato che l'uso dei test antigenici rapidi nelle persone senza sintomi può essere raccomandato per testare le persone, indipendentemente dai sintomi, quando si attende una percentuale di positività elevata per esempio che approssimi o superi il 10%:

- nelle attività di contact tracing, per testare contatti asintomatici con esposizione ad alto rischio;
- nelle attività di screening di comunità per motivi di sanità pubblica (es. ambito scolastico, luoghi di lavoro, ecc). In tale situazione, il rischio di non rilevare tutti i casi o di risultati falsi negativi è bilanciato dalla tempestività dei risultati e dalla possibilità di effettuare test periodici;
- in contesti sanitari e socioassistenziali/sociosanitari quali comunità chiuse o semichiuse (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in aree con elevata trasmissione comunitaria per lo screening periodico dei residenti/operatori/visitatori; riguardo RSA, lungodegenze e altri luoghi di assistenza sanitaria, l'impiego dei test antigenici rapidi di ultima generazione può essere considerato laddove sia necessario adottare con estrema rapidità misure di sanità pubblica;

Rilevato che le farmacie sono parte integrante del SSR, presidi di rilievo in una ottica di capillarità e che nell'ambito della Farmacia dei Servizi possono offrire ai cittadini mediante un approccio proattivo l'adesione a servizi di assistenza sanitaria di rilevanza quali gli screening, prevenzione e cronicità;

Considerato che l'effettuazione di test antigenici rapidi di screening, su base volontaria, alla popolazione scolastica, può dare un contributo rilevante nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della diffusione di Covid-19;

Atteso che la partecipazione delle farmacie a tale Progetto di screening epidemiologico è su base volontaria ed avviene nel rispetto e secondo le modalità previste dalla DGRT 61/2021 e dal presente atto;

Richiamata la DGR n. 1703/2020 con la quale si prevede che la distribuzione ai medici di medicina generale dei tamponi antigenici rapidi avviene tramite il canale della DPC attraverso le farmacie e che tale modello è in grado di garantire il servizio in modo capillare su tutto il territorio;

Tenuto conto che a seguito di un confronto con le OOSS delle farmacie pubbliche e private, le stesse hanno manifestato la disponibilità all'effettuazione di test antigenici rapidi di screening nell'ambito dell'infezione da virus SARS-CoV-2;

Atteso che sulla base di quanto stabilito dalla DGRT n. 61/2021 le farmacie possono eseguire i test in regime privatistico e che al punto 11 del presente accordo le farmacie hanno offerto per l'esecuzione dei suddetti test di non superare i seguenti prezzi:

- test antigenici rapidi : massimo 22 euro
- test sierologici mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM : massimo 20 euro.

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per l'effettuazione di test antigenici rapidi di screening per l'infezione da virus SARS-CoV-2 da parte delle farmacie, allegato A, al presente atto quale parte integrante dello stesso, con i relativi modelli n. 1, 2, 3;

Rilevato che gli oneri derivanti dal presente atto, quantizzabili in 1.100.00 euro, dovranno essere riassorbiti nei bilanci delle Aziende sanitarie stesse attraverso una maggiore razionalizzazione nell'erogazione dell'assistenza sanitaria e pertanto senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico del

bilancio regionale;

Considerato che la validità del programma di testing nella popolazione scolastica ha validità di due mesi a decorrere dalla data di adozione del presente atto, salvo il verificarsi di diverse condizioni epidemiologiche che ne suggeriscano la proroga o l'anticipata interruzione, sulla base delle valutazioni effettuate da uno specifico tavolo tecnico appositamente costituito;

Rilevato che la giunta regionale si riserva di promuovere l'implementazione dell'offerta di screening di comunità nell'ambito dell'infezione da virus SARS-CoV-2, attraverso test antigenici e sierologici, anche con il coinvolgimento di altre strutture private.

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e Unione Regionale Toscana Farmacisti Titolari (FEDERFARMA TOSCANA) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA) per l'effettuazione di test antigenici rapidi di screening nell'ambito dell'infezione da virus SARS-CoV-2 da parte delle farmacie, allegato A, al presente atto quale parte integrante dello stesso, con i relativi modelli n. 1, 2, 3;

2) di prevedere che la validità del programma di testing nella popolazione scolastica è di due mesi a decorrere dalla data di adozione del presente atto, salvo il verificarsi di diverse condizioni epidemiologiche che ne suggeriscano la proroga o l'anticipata interruzione, sulla base delle valutazioni effettuate da uno specifico tavolo tecnico appositamente costituito;

3) di prendere atto di quanto previsto al punto 11 dell'accordo allegato, nel quale si prevede che le farmacie hanno offerto per l'esecuzione dei test antigenici e sierologici di non superare i seguenti prezzi:

- test antigenici rapidi : massimo 22 euro

- test sierologici mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM : massimo 20 euro;

4) di riservarsi di promuovere l'implementazione dell'offerta di screening di comunità nell'ambito dell'infezione da virus SARS-CoV-2, attraverso test antigenici e sierologici, anche con il coinvolgimento di altre strutture private;

5) di stabilire che gli oneri derivanti dal presente atto, quantizzabili in 1.100.00 euro, dovranno essere riassorbiti nei bilanci delle Aziende sanitarie stesse attraverso una maggiore razionalizzazione nell'erogazione dell'assistenza sanitaria e pertanto senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
CLAUDIO MARINAI

IL DIRETTORE
CARLO RINALDO TOMASSINI